

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2024, n. 5-8091

**Costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la revisione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e per la definizione delle tariffe, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 comma 8 della LR 17/2022.**



Seduta N° 425

Adunanza 22 GENNAIO 2024

Il giorno 22 del mese di gennaio duemilaventiquattro alle ore 16:45 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

#### **DGR 5-8091/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la revisione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e per la definizione delle tariffe, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 comma 8 della LR 17/2022.

A relazione di: Caucino, Marrone, Icardi

Premesso che

con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, a fronte dell'esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, al fine di garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell'accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve tempo possibile, il reperimento di un'accoglienza familiare.

Dato atto che:

- la revisione complessiva dei requisiti strutturali e gestionali oggetto del provvedimento sopra richiamato è stata improntata ad una prospettiva di maggiore flessibilità e di sostenibilità nel tempo della gestione delle strutture;
- in affiancamento del percorso sono stati adottati i seguenti provvedimenti regionali:
  - la revisione dei requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, in parte ridefiniti con DGR n. 22-8704 del 5.4.2019, e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo (CDSR);
  - la definizione delle tariffe delle strutture sanitarie (CTM) e delle strutture socio-sanitarie (CRP) per minori, di cui alla DGR n.55-7469 del 15.4.2014, come rettificata con DGR n. 39-7630 del 21.5.2014, e dei CDSR per minori di cui alla DGR n. 27-1784 del 20.07.2015;

- la revisione dei requisiti delle strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati (DGR 43-8952 del 16.5.2019).

Dato atto, inoltre, che :

l'art. 10 comma 8 della LR 17/2022 prevede che "La Giunta regionale, con propria deliberazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall'articolo 3, si articolano in fasce di età".

Ritenuto, pertanto, necessario:

- dare avvio al percorso di revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e di definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, in attuazione dell'art. 10 comma 8 della LR 17/2022;

- attivare un gruppo di lavoro a carattere interistituzionale e multiprofessionale, che proceda ad un approfondimento della diffusione e della capacità di risposta ai bisogni dei minori della rete delle Comunità educative residenziali, dei servizi genitore bambino, delle strutture residenziali e semi-residenziali per la tutela della salute mentale dei minori (CTM, CRP e CDSR) e delle strutture per l'autonomia, previsti dalla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i, per procedere *omissis* entro il 31 dicembre 2023 alla predisposizione di un documento contenente l'indicazione degli aspetti da aggiornare/implementare rispetto alla disciplina vigente, in relazione ai bisogni emergenti ed alla necessità prioritaria di assicurare risposte appropriate al superiore interesse dei minori accolti, nonché alla definizione a livello regionale delle tariffe afferenti alle diverse tipologie di strutture, residenziali e semi-residenziali;

- individuare la composizione per il gruppo di lavoro interistituzionale e multiprofessionale articolata nel modo seguente:

- 5 rappresentanti designati dalla Direzione Regionale Sanità- Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari e dalla Direzione regionale Welfare- Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità;

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o suo delegato;

- il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato;

- 2 rappresentanti del Coordinamento dei Direttori delle SS.CC. di NPI, individuati dalla Direzione regionale Sanità;

- 2 rappresentanti del Coordinamento dei Servizi di Psicologia, individuati dalla Direzione regionale Sanità;

- un rappresentante del Coordinamento Regionale DSM ,individuati dalla Direzione regionale Sanità;

- un rappresentante del Coordinamento Regionale dei Servizi per le Dipendenze, individuati dalla Direzione regionale Sanità;

- 5 rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi sociali, individuati dal Coordinamento degli Enti gestori;

- un rappresentante individuato dal Centro per la Giustizia Minorile;

- un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative piemontesi, designato da ciascuna delle Centrali Cooperative piemontesi;

- un rappresentante individuato dal Coordinamento Madre/Bambino;

- la Garante regionale infanzia e adolescenza o un suo delegato.

- prevedere che le funzioni di segreteria del gruppo di lavoro saranno svolte dal Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minorie giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Welfare;

Ritenuto, inoltre, necessario prevedere che:

- il gruppo possa disporre ed approfondire i dati inerenti l'accoglienza residenziale, rilevati dalla Direzione regionale competente, in relazione ai nuovi bisogni emergenti ed alla capacità di risposta della rete delle strutture;
- il gruppo possa disporre la consultazione dei gestori delle strutture per minori diversi dalle centrali cooperative rispetto alla proposta di nuova definizione dei requisiti delle strutture e delle tariffe;
- si favoriscano specifici momenti di raccordo con le Commissioni di Vigilanza presso le ASL piemontesi e il Comune di Torino sulla rete delle strutture per minori;
- nessun onere deriva a carico del bilancio regionale dall'adozione del presente provvedimento, in quanto nessun emolumento sarà riconosciuto ai partecipanti al gruppo di lavoro.

Dato atto che il gruppo interistituzionale non assume alcuna funzione di controllo o di carattere ispettivo sulla rete delle strutture, assimilabile a quelle che competono alle AASSLL ed alla Città di Torino, secondo quanto previsto con la LR 1/2004 e s.m.i., o assimilabile alle funzioni svolte dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.184/83 e s.m.i. e dalla Garante regionale per l'Infanzia, ai sensi della legge regionale istitutiva di tale figura.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge;

- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- vista la L.N. n. 328 dell'8 novembre 2000;
- vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

*delibera*

- di approvare, in attuazione dell'art. 10 comma 8 della LR 17/2022, la costituzione di un gruppo di lavoro a carattere interistituzionale e multiprofessionale, che proceda ad un approfondimento della diffusione e della capacità di risposta ai bisogni dei minori della rete delle Comunità educative residenziali, dei servizi genitore bambino, delle strutture residenziali e semi residenziali per la tutela della salute mentale dei minori (CTM, CRP e CDSR) e delle strutture per l'autonomia, previsti dalla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i, al fine della predisposizione entro il 31 dicembre 2023 di un documento contenente l'indicazione degli aspetti da aggiornare /implementare rispetto alla disciplina vigente, in relazione ai bisogni emergenti ed alla necessità prioritaria di assicurare risposte appropriate al superiore interesse dei minori accolti, nonché alla definizione a livello regionale delle tariffe afferenti alle diverse tipologie di strutture, residenziali e semi-residenziali;
- di definire che il gruppo di lavoro interistituzionale sia così composto:
  - 5 rappresentanti designati dalla Direzione Regionale Sanità- Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari e dalla Direzione regionale Welfare- Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o suo delegato;
- il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato;
- 2 rappresentanti del Coordinamento dei Direttori delle SS.CC. di NPI, individuati dalla Direzione regionale Sanità;
- 2 rappresentanti del Coordinamento dei Servizi di Psicologia, individuati dalla Direzione regionale

Sanità;

- un rappresentante del Coordinamento Regionale DSM, individuati dalla Direzione regionale Sanità;
- un rappresentante del Coordinamento Regionale dei Servizi per le Dipendenze, individuati dalla Direzione regionale Sanità;
- 5 rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi sociali, individuati dal Coordinamento degli Enti gestori;
- un rappresentante individuato dal Centro per la Giustizia Minorile;
- un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative piemontesi, designato da ciascuna delle Centrali Cooperative piemontesi;
- un rappresentante individuato dal Coordinamento Madre/Bambino;
- la Garante regionale infanzia e adolescenza o suo delegato.
- di disporre che le funzioni di segreteria del gruppo di lavoro siano svolte dal Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Regionale Welfare;
- di stabilire che il gruppo interistituzionale possa disporre ed approfondire :
  - i dati inerenti l'accoglienza residenziale, rilevati dalla Direzione regionale competente, in relazione ai nuovi bisogni emergenti ed alla capacità di risposta della rete delle strutture;
- la consultazione dei gestori delle strutture per minori diversi dalle centrali cooperative rispetto alla proposta di nuova definizione dei requisiti delle strutture e delle tariffe;
- specifici momenti di raccordo con le Commissioni di Vigilanza presso le ASL piemontesi e il Comune di Torino sulla rete delle strutture per minori;
- di dare atto che il gruppo interistituzionale non assume alcuna funzione di controllo o di carattere ispettivo sulla rete delle strutture, assimilabile a quelle che competono alle AASSLL ed alla Città di Torino, secondo quanto previsto con la LR 1/2004 e s.m.i., o assimilabile alle funzioni svolte dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.184/83 e s.m.i. e dalla Garante regionale per l'Infanzia, ai sensi della legge regionale istitutiva di tale figura;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto nessun emolumento sarà riconosciuto ai partecipanti al gruppo di lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.